



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 78

**ORDINANZA
N. 78 DEL 27-11-2018**

Ufficio:

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ROMA, DALL'INCROCIO CON VIA DELLE CAPANNELLE FINO ALL'INCROCIO CON VIA STRADA N.2, A SEGUITO DI URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA.

Considerato che a far data dal giorno 27/11/2018 si svolgeranno i lavori di ripristino della rete fognante sita in Via Roma nel tratto che va dall'incrocio con Via delle Capannelle fino all'incrocio con Via Strada N.2.

Considerato che tale chiusura avverrà per giorni tre e comunque fino all'ultimazione dei summenzionati lavori.

Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario chiudere al transito ed alla sosta veicolare per le seguenti strade:

- Via Roma: dall'incrocio tra Via Roma e Via delle Capannelle, fino all'incrocio tra Via Roma e Via Strada n.2;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada - ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare dalle ore 13:00 del giorno

ORDINA

Il divieto di transito veicolare dalle ore 13:00 del giorno 27/11/2018 alle ore 14.00 del giorno 30/11/2018 del tratto di strada:

- Via Roma: dall'incrocio tra Via delle Capannelle fino all'incrocio con Via Strada n.2.

E DISPONE CHE:

In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- agli Organi di Polizia stradale competenti per territorio;
- alla T.U.A. dir. Chieti;
- al Comando dei Vigili del Fuoco - L'Aquila.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio di Polizia Locale presso il Sindaco, il cui responsabile è il signor Maurizio Pelosi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e per l'Abruzzo - L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Avverso il presente provvedimento, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni con le modalità previste dell'articolo 37,

comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli
atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 27-11-2018
pubblicazione n. 688
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-11-2018

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

Copia conforme all'originale

Data 27-11-2018

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO